DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1988

relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Spagna

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(88/479/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84 la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; che tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (5);

considerando che il governo spagnolo ha presentato alla Commissione domanda per ottenere l'autorizzazione ad impiegare tre metodi di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio ed ha fornito le informazioni richieste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che dall'esame di questa domanda risulta che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di detti metodi di classificazione;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84 dispone che gli Stati membri possono essere autorizzati ad ammettere una presentazione differente dalla presentazione tipo definita nello stesso articolo, qualora tale deroga sia giustificata dalla prassi commerciale o da esigenze tecniche; che, in Spagna, la prassi commerciale comporta l'asportazione, prima della pesatura, dei reni, della sugna e degli zampi anteriori della carcassa di suino; che occorre tenerne conto ai fini dell'adeguamento del peso in funzione della presentazione tipo;

considerando che nessuna modifica dell'apparecchio né del metodo di classificazione può essere autorizzata, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell'esperienza acquisita; che, a tale fine, la presente autorizzazione può essere revocata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84 in Spagna sono autorizzati:

— l'impiego dell'apparecchio denominato « Destron PG 100 (DEST) » e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 1 dell'allegato;

— l'impiego dell'apparecchio denominato « Fat-O-Meater (FOM) » e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 2 dell'allegato;

— l'impiego dell'apparecchio denominato « Hennessy Grading Probe (HGP) » e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 3 dell'articolo.

Articolo 2

In deroga alla presentazione tipo, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino possono essere presentate, per la pesatura e la classificazione, senza reni, sugna e zampi anteriori. Per determinare le quotazioni del suino macellato su una base comparabile, il peso a caldo constatato viene moltiplicato per 1,03 e maggiorato quindi di 0,955 kg.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.
(3) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.
(5) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.

Articolo 3

Non è autorizzata alcuna modifica degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 4

La Spagna è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna

PARTE 1

Destron PG 100 (DEST)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante il metodo denominato « Destron PG 100 (DEST) ».

2. L'apparecchio comprende una sonda del diametro di 7 mm avente un fotodiodo (tipo Texas SL 2018) e un foto-detettore (tipo Texas LS 608 D) con una distanza operativa compresa fra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un ordinatore.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula :

$$\hat{y} = 57{,}28 - 0{,}601x_1 + 0{,}126x_2 - 0{,}214x_3$$

laddove

$\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola,

x_2 = peso in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di x_1,

x_3 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 110 kg.

PARTE 2

Fat-O-Meater (FOM)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato « Fat-O-Meater (FOM) ».

2. L'apparecchio comprende una sonda del diametro di 6 mm avente un fotodiodo (tipo Siemens SFH 950) e un foto-detettore (tipo Siemens SFH 960) e una distanza operativa compresa tra 3 e 103 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un ordinatore.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula :

$$\hat{y} = 51{,}19 - 0{,}322x_1 + 0{,}214x_2 - 0{,}463x_3$$

laddove

$\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola,

x_2 = peso in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di x_1,

x_3 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 110 kg.

PARTE 3

Hennessy Grading Probe (HGP)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato « Hennessy Grading probe (HGP) ».

2. L'apparecchio comprende una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama dell'estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO) e un fotodetettore (tipo Siemens 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP nonché di un ordinatore ad esso collegato.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula :

$$\hat{y} = 55{,}47 - 0{,}326x_1 + 0{,}126x_2 - 0{,}439x_3$$

laddove

$\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello dell'ultima costola,

x_2 = peso in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di x_1,

x_3 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 110 kg.